



**COMUNE DI NIBIONNO  
PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO  
DEL  
SERVIZIO DI  
VOLONTARIATO  
INDIVIDUALE**

# INDICE

**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

**Articolo 2 - Definizione**

**Articolo 3 - Prestazione**

**Articolo 4 - Identificazione delle attività**

**Articolo 5 - Registro dei Volontari**

**Articolo 6 - Bando**

**Articolo 7 - Requisiti**

**Articolo 8 - Modalità organizzative**

**Articolo 9 - Doveri dei volontari**

**Articolo 10 - Copertura assicurativa**

**Articolo 11 - Rimborsi spese**

**Articolo 12 - Cessazione della collaborazione e cancellazione dal Registro dei Volontari**

**Articolo 13 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione comunale di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Nibionno.
2. L'Amministrazione comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento e ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente regolamento, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. L'ente si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro dei Volontari.
4. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

## **Articolo 2 - Definizione**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile.

Tale insieme di attività assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati all'articolo 1 del presente regolamento.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

## **Articolo 3 - Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

## **Articolo 4 - Identificazione delle attività**

1. Il Volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi,

regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, il servizio di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:

- a) Socio-assistenziale e socio-educativo;
- b) Tutela ambientale;
- c) Valorizzazione del territorio comunale;
- d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;
- e) Sicurezza stradale;
- f) Cultura e tempo libero;
- g) Sport.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

3. La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

### **Articolo 5 - Registro dei Volontari**

1. E' istituito presso il Comune di Nibionno il Registro dei Volontari.

2. In seguito all'accoglimento della disponibilità di servizio come Volontario, il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza procede all'iscrizione nel Registro dei Volontari degli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Per ciascun volontario sono riportati il cognome e il nome, il numero e la data di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

4. La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifestata inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi.

5. Il Registro è tenuto dall'Ufficio Segreteria che ne cura anche l'aggiornamento. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

### **Articolo 6 - Bando**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Segreteria pubblica sul sito istituzionale dell'ente un bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre Responsabili di Settore dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

5. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

## **Articolo 7 - Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve inoltrare domanda su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Nibionno e/o pubblicato sul sito web istituzionale.
2. Nella domanda deve indicare:
  - a. di essere maggiorenne;
  - b. di non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
  - c. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria allo svolgimento della relativa attività;
  - d. il proprio livello di istruzione;
  - e. il periodo di disponibilità;
  - f. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.
2. Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

## **Articolo 8 - Modalità organizzative**

1. Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco, dagli Assessori o dai Consiglieri Comunali.
2. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici, attestante la qualificazione di volontario.
3. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.
4. Il Responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le necessità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative di settore.
5. All'inizio dell'attività il Responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

## **Articolo 9 - Doveri dei volontari**

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di cancellazione dal Registro, a:
  - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
  - b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
  - c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
  - d) tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
  - e) astenersi, durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
  - f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
  - g) segnalare al Responsabile del Settore di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedano l'intervento del personale comunale;
  - h) in caso di utilizzo di un veicolo comunale: mantenere la propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita temporanea o definitiva dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale;
  - i) mantenere un corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli utilizzati.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle norme vigenti.

Il volontario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

## **Articolo 10 - Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi di proprietà comunale.
4. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

### **Articolo 11 - Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata nel limite di 10,00.= euro giornaliero con un massimo di 150,00.= euro mensili.

### **Articolo 12 - Cessazione della collaborazione e cancellazione dal Registro dei Volontari**

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario, qualora:
  - a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
  - b) dal comportamento del volontario, possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
  - c) siano accertate a carico del volontario violazioni di legge, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
  - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.
2. Il volontario il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1), lettere a) b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro dei Volontari.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta al Responsabile del Settore di riferimento la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

### **Articolo 13 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.